

Indicazioni da inserire come allegato al bando regionale sui contributi dai abbattimento delle barriere architettoniche

INDICE

PREMESSE	2
RIFERIMENTI NORMATIVI di base.....	2
RIFERIMENTI NORMATIVI generali specifici per le attività ricettive	3
INDICAZIONI SULLA STRUTTURA DEL TESTO	4
ELENCO DEGLI AMBITI TRATTATI.....	4
PARCHEGGIO	4
CONSIGLIATO	4
STRALCI NORMATIVI.....	4
INGRESSO	5
CONSIGLIATO	5
Soglia di ingresso	5
STRALCI NORMATIVI.....	5
PERCORSI ORIZZONTALI esterni ed interni.....	6
CONSIGLIATO	6
STRALCI NORMATIVI.....	6
ACCOGLIENZA – RECEPTION	8
CONSIGLIATO	8
STRALCI NORMATIVI.....	8
CAMERE	9
CONSIGLIATO	9
Porte delle camere	9
Arredi delle camere.....	9
STRALCI NORMATIVI.....	10
BAGNI (zone comuni e camere).....	10
CONSIGLIATO	10
STRALCI NORMATIVI.....	10

DOMOTICA – AUTOMATISMI	13
STRALCI NORMATIVI.....	13
RISTORAZIONE – COLAZIONI	13
STRALCI NORMATIVI.....	13
COLLEGAMENTI VERTICALI.....	14
CONSIGLIATO.....	14
Scale	14
Ascensore	14
STRALCI NORMATIVI.....	14
ALTRI AMBIENTI E SERVIZI	19
CONSIGLIATO.....	19
SEGNALETICA	20
STRALCI NORMATIVI.....	20

PREMESSE

Quali sono le caratteristiche che devono avere le ristrutturazioni gli alberghi per poter accedere ai contributi?

Alcune prescrizioni sono obbligatorie per poter accedere ai finanziamenti, altre solo consigliate.

La premessa è che potenzialmente tutte le camere delle strutture ricettive potrebbero diventare accessibili, per evitare di realizzare camere "dedicate" solo alle persone con disabilità; in genere le più piccole, difficilmente vendibili, e spesso anche meno fruibili realmente alle esigenze degli ospiti con disabilità.

Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive, come alberghi, affittacamere, ostelli e agriturismi, devono essere accessibili tutte le parti e servizi comuni. Devono inoltre essere accessibili due stanze ogni quaranta con un minimo di due (tale numero è derogabile ad un'unità qualora l'immobile abbia meno di dieci stanze), ciascuna dotata di proprio servizio igienico accessibile.

Nelle strutture sedi di attività ricettive all'aperto, come i campeggi, i villaggi turistici e negli stabilimenti balneari, devono essere accessibili tutte le parti, i percorsi e servizi comuni. Devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

RIFERIMENTI NORMATIVI di base

Le normative principali di riferimento in merito al miglioramento dell'accessibilità, in particolare per gli edifici presenti nella Regione Veneto sono due:

1. Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e

dell'eliminazione delle barriere architettoniche, d'ora in poi definito "**DM 236/89**".

2. Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010, d'ora in poi definito "**DGRV 1428/11**".

RIFERIMENTI NORMATIVI generali specifici per le attività ricettive

DM 236/89 - Art. 3. Criteri generali di progettazione – comma 3.4 lettera c)

Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;

DM 236/89 - Art. 5.3. Strutture ricettive.

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 7 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico – comma 4

Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive, come alberghi, affittacamere, ostelli e agriturismi, devono essere accessibili tutte le parti e servizi comuni. Devono inoltre essere accessibili due stanze ogni quaranta con un minimo di due (tale numero è derogabile ad un'unità qualora l'immobile abbia meno di dieci stanze), ciascuna dotata di proprio servizio igienico accessibile.

Nelle strutture sedi di attività ricettive all'aperto, come i campeggi, i villaggi turistici e negli stabilimenti balneari, devono essere accessibili tutte le parti, i percorsi e servizi comuni. Devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

INDICAZIONI SULLA STRUTTURA DEL TESTO

Il documento è suddiviso in paragrafi dove in alcuni si trovano:

- Dei consigli per il miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusività, che in alcuni casi vanno oltre il mero rispetto della normativa vigente;
- Stralci normativi che devono essere rispettati nella progettazione di interventi edilizi o nella costruzione di edifici a destinazione ricettiva;

ELENCO DEGLI AMBITI TRATTATI

- PARCHEGGI
- INGRESSO
- PERCORSI ORIZZONTALI esterni ed interni
- ACCOGLIENZA – RECEPTION
- CAMERE
- BAGNI (zone comuni e camere)
- DOMOTICA – ATOMATISMI
- RISTORAZIONE – COLAZIONI
- COLLEGAMENTI VERTICALI
- ALTRI AMBIENTI E SERVIZI
- SEGNALETICA

PARCHEGGIO

CONSIGLIATO

È importante che il parcheggio riservato, meglio se coperto, sia posizionato nelle immediate vicinanze dell'ingresso della struttura, che il fondo sia liscio e complanare (da evitare per esempio le betonelle drenanti o le griglie salva prato) e che il percorso tra il parcheggio e l'ingresso non presenti dislivelli o pendenze trasversali superiori al 1% e longitudinali superiori al 5%.

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 - Art. 8.2.3. Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

scheda allegata al bando della regione veneto per i contributi da assegnare alle strutture ricettive per l'eliminazione delle barriere architettoniche

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - ART. 23

Deve essere previsto uno spazio a parcheggio delle dimensioni di m 3.20 per m 5.00 per gli eventuali disabili. Il numero di tali posti macchina deve essere previsto nella misura minima di uno ogni 50 posti o frazione e devono essere ubicati in prossimità degli accessi e dei collegamenti verticali.

INGRESSO

CONSIGLIATO

Si consiglia l'inserimento di un videocitofono o almeno di un pulsante di chiamata posizionato ad una altezza massima di 120 cm da terra.

L'ingresso è consigliato sia coperto, non abbia gradini e che l'eventuale dislivello sia raccordato da una rampa con pendenza massima del 5%. In questo caso è consigliato mantenere sia i gradini che la rampa.

Eventuali gradini non devono essere scivolosi e devono essere dotati di corrimano.

Soglia di ingresso

Si consiglia di evitare gli zerbini tipo quelli in fibre di cocco, non compatti e non incassati.

Sono ammessi dislivelli unicamente in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare (soglie) purché non superino 1 cm.

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 - Art. 4.1.1. Porte.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della-e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

DM 236/89 - Art. 8.1.1. Porte

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm.

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 9 - Porte

Sono ammessi dislivelli unicamente in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare (soglie) purché non superino 1 cm ed abbiano lo spigolo smussato, tale cioè da favorire il rotolamento ed impedire l'inciampo.

scheda allegata al bando della regione veneto per i contributi da assegnare alle strutture ricettive per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La scelta della tipologia di porta (a battente, scorrevoli, rototraslanti e a libro) deve essere valutata in base agli spazi di manovra disponibili. Per garantire un facile uso delle porte si devono scegliere maniglie di tipo a leva o a ponte arrotondate e con assenza di spigoli vivi. Le maniglie devono garantire un adeguato contrasto cromatico con la porta.

DM 236/89 - Art. 4.1.5. Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

DM 236/89 - Art. 8.1.5. Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

PERCORSI ORIZZONTALI esterni ed interni

CONSIGLIATO

Si consiglia, qualora i percorsi per raggiungere l'ingresso presentino una lunghezza superiore a 100m di pensare ad ausili come le mobility car, per rendere agevole la percorrenza ed il trasporto di bagagli, soprattutto alle persone anziane.

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 - Art. 4.2.1. Percorsi.

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenuta e

raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

DM 236/89 - Art. 8.2.1. Percorsi.

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

DM 236/89 - Art. 4.1.9. Percorsi orizzontali.

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.

DM 236/89 - Art. 8.1.9. Percorsi orizzontali e corridoi

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

DM 236/89 - Art. 8.2.2. Pavimentazioni

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

ACCOGLIENZA – RECEPTION

CONSIGLIATO

Si consiglia un bancone a doppia altezza o, in alternativa un tavolo dove poter svolgere le operazioni di check e check-out o semplicemente fornire le informazioni richieste da seduti.

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 - Art. 4.1.4. Arredi fissi.

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In particolare:

- i banchi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere.

DM 236/89 - Art. 8.1.4. Arredi fissi

Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in

ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 12 - Arredi fissi

1. Nei luoghi privati aperti al pubblico di cui all'art. 7 delle presenti prescrizioni, la larghezza di brevi passaggi obbligati, quali ad esempio quelli prospicienti le casse e gli sportelli, deve misurare almeno 80 cm. Nel caso di passaggi obbligati lunghi e angolati, la larghezza di tali passaggi deve misurare almeno 110 cm in modo tale da consentire il passaggio di due persone di cui una su sedia a ruote.
2. Nei luoghi privati aperti al pubblico di cui all'art. 7 delle presenti prescrizioni, i banconi ed i piani d'appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell'utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità. A tale scopo devono preferibilmente soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere accostabili frontalmente da una sedia a ruote al fine dell'espletamento di ogni adempimento ivi previsto;
 - b. prevedere un'altezza libera sottostante minima di 65 cm per una profondità minima di 65 cm dal bordo di accostamento;
 - c. prevedere un'altezza massima del piano di 85 cm;
 - d. prevedere una superficie non riflettente;
 - e. consentire, almeno nei percorsi principali, una libertà di passaggio non inferiore a 80 cm, con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di centimetri 140x170 ovvero 150x150.

CAMERE

CONSIGLIATO

Porte delle camere

La numerazione delle porte delle camere deve essere ben visibile dal corridoio.

I meccanismi di apertura automatica delle porte delle camere devono essere utilizzabili facilmente e posizionati ad una altezza massima di 90 cm.

Arredi delle camere

Si consiglia di inserire vicino all'ingresso una mensola vuota tasche posizionata ad una altezza massima di 90 cm ed uno spazio appoggia valige ad una altezza di 20 cm da terra.

Gli spazi di accostamento al letto dovrebbero essere di almeno 80 cm sia lateralmente che frontalmente.

Nella parte sottostante il letto dovrebbe essere lasciato uno spazio libero di circa 20 cm per facilitare l'accostamento di una carrozzina o dei piedi per facilitare il trasferimento.

Eventuali tavolini dovrebbero avere uno spazio libero sottopiano per l'accostamento di almeno 65 cm.

Negli armadi sono consigliate le porte scorrevoli e la presenza di servetti sali/scendi per la parte alta.

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 - Art. 4.1.4. Arredi fissi.

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In particolare:

- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;

BAGNI (zone comuni e camere)

CONSIGLIATO

Si sottolinea che la stanza da bagno è il punto critico del sistema "camere-bagno dedicate".

È in questo ambito che la struttura ricettiva può fare il salto di qualità, proponendo bagni "belli", tutti accessibili e non "ospedalieri".

Il consiglio è quello di avere:

1. delle ceramiche (lavabo, wc, bidet,) di produzione di serie, NON "speciali", il vaso wc si coglia sia collocato ad un'altezza da terra tra 40 e 45cm;
2. di avere uno specchio ampio che parta da 15 cm sopra il lavandino, NON essendo obbligatorio lo specchio inclinabile;
3. una doccia a filo pavimento con ampia apertura della porta del box, con seggiolino posizionabile in caso di richiesta;
4. i maniglioni possono essere di tipo riposizionabile o a ventosa, con il vantaggio di adeguarsi alle reali esigenze dell'ospite;
5. se presente una vasca da bagno la stessa potrebbe essere dotata di sollevatore;
6. si dovrebbero preferire rivestimenti con colorazione a contrasto tra il pavimento e le pareti.

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 - Art. 4.1.6. Servizi igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimani e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

DM 236/89 - Art. 8.1.6. Servizi igienici

L'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, e l'accostamento frontale al lavabo.

- A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
 - lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
 - lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
 - lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
- Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
 - i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
 - i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore.
 - qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- La doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 14 - Servizi igienici

1. Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari presenti sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano idonei maniglioni per

agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. Qualora l'accostamento bilaterale non venga garantito, è preferibile prevedere due servizi igienici, l'uno con accostamento laterale da destra, l'altro da sinistra adeguatamente segnalato all'esterno.

Negli interventi di ristrutturazione di edifici privati aperti al pubblico è ammesso il solo accostamento laterale alla tazza wc.

2. Per quanto concerne i singoli sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell'Universal Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza quindi ricorrere a quelli di tipo 'dedicato'. La loro accessibilità è soddisfatta se rispondono ai requisiti di seguito riportati:
 - a. Lavabo: deve essere di tipo a mensola, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in essa; prevedere un'altezza libera sottostante minima di 65 cm e un'altezza massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva (sono da escludere quelli a 'leva medica');
 - b. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza w.c. deve essere di almeno 80 cm, misurati rispettivamente dal bordo anteriore e laterale prossimo allo spazio libero; la distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore deve essere di almeno 65 cm. La tazza w.c., preferibilmente di tipo sospeso (in tal caso dovrà essere garantita una portata minima di 200 kg), deve avere il piano di seduta (comprensivo di tavoletta) posto ad un'altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm. Ai lati della tazza w.c. devono essere posizionati due maniglioni: nel caso di tazza accostata al muro (accostamento laterale) un primo maniglione o corrimano fisso e rettilineo deve essere posizionato ad una distanza dall'asse del sanitario pari a 40 cm e ad un'altezza da terra di 70 cm, un secondo maniglione, di tipo ribaltabile, sempre ad una distanza dall'asse del sanitario pari a 40 cm e ad un'altezza da terra di 70 cm; nel caso di tazza non accostata al muro (accostamento bilaterale) si disporranno sui due lati del sanitario due maniglioni, di tipo ribaltabile, ad una distanza dall'asse del sanitario pari a 40 cm e ad un'altezza da terra di 70 cm;
 - c. Bidet: è da considerare che solitamente non viene utilizzato da persone su sedia a ruote perché si tende a minimizzare i trasferimenti dalla sedia ai sanitari e quindi è sostituibile, nella funzione, prevedendo in parte alla tazza w.c. un doccino a telefono;
 - d. Doccia: deve essere a pavimento con doccino a telefono, dotato di seggiolino posto ad un'altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm. e garantire una portata minima di 200 kg. A lato del seggiolino devono essere posizionati un maniglione o corrimano fisso e rettilineo ad una distanza dall'asse della seduta pari a 40 cm e ad un'altezza da terra di 70 cm;
 - e. Vasca da bagno: la sua accessibilità è legata alla predisposizione sia di seggiolini fissi appoggiati sui bordi della vasca, sia di seggiolini con movimento 'sali-scendi' appoggiati sul fondo della stessa;
 - f. Maniglioni: devono avere un diametro di 3/4 cm posati ad una distanza minima di 5 cm dalle pareti per garantire una buona presa. I maniglioni e i relativi tasselli di ancoraggio (da valutare attentamente a seconda della tipologia di parete a cui vengono fissati) devono garantire una portata minima di 150 kg;
 - g. I maniglioni, la rubinetteria ed i singoli sanitari devono presentare contrasto cromatico con le pareti ed il pavimento del servizio igienico.

scheda allegata al bando della regione veneto per i contributi da assegnare alle strutture ricettive per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Lo studio dell'illuminazione deve garantire che una persona adulta in piedi di fronte ad un sanitario non proietti la propria ombra sullo stesso.

DOMOTICA – AUTOMATISMI

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 - Art. 4.1.5. Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

DM 236/89 - Art. 8.1.5. Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

DGRV 1428/11 – ALLEGATO B - Art. 26 - Domotica

I sistemi domotici sono da considerarsi dei facilitatori per il controllo dell'ambiente domestico anche da parte di persone disabili.

L'accessibilità di tali sistemi deve essere garantita con un attento studio dell'interfaccia utente (pulsanti, tastierini numerici, sensori, etc...) in conformità a quanto disposto all'art. 13 delle presenti prescrizioni.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 13 - Terminali degli impianti

Nelle parti comuni dell'edificio, le placche dei punti di comando devono assicurare un adeguato contrasto cromatico rispetto alla parete su cui sono collocate e rispetto ai tasti degli interruttori. Per quanto riguarda le singole unità abitative tali requisiti hanno carattere preferenziale non prescrittivo. In entrambi i casi è preferibile la scelta di interruttori con tasti di maggiore dimensione e una loro collocazione distanziata nel caso di più interruttori all'interno dello stesso punto di comando. Se i tasti degli interruttori riportano simboli o indicazioni, questi devono essere a contrasto cromatico e adeguatamente illuminati.

RISTORAZIONE – COLAZIONI

STRALCI NORMATIVI

DGRV 1428/11 – ALLEGATO B - Art. 7 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico – comma 4

Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive, come alberghi, affittacamere, ostelli e agriturismi, devono essere accessibili tutte le parti e servizi comuni. Devono inoltre essere accessibili due stanze ogni quaranta con un minimo di due (tale numero è

derogabile ad un'unità qualora l'immobile abbia meno di dieci stanze), ciascuna dotata di proprio servizio igienico accessibile.

Nelle strutture sedi di attività ricettive all'aperto, come i campeggi, i villaggi turistici e negli stabilimenti balneari, devono essere accessibili tutte le parti, i percorsi e servizi comuni. Devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 12 - Arredi fissi

3. Nei luoghi privati aperti al pubblico di cui all'art. 7 delle presenti prescrizioni, la larghezza di brevi passaggi obbligati, quali ad esempio quelli prospicienti le casse e gli sportelli, deve misurare almeno 80 cm. Nel caso di passaggi obbligati lunghi e angolati, la larghezza di tali passaggi deve misurare almeno 110 cm in modo tale da consentire il passaggio di due persone di cui una su sedia a ruote.
4. Nei luoghi privati aperti al pubblico di cui all'art. 7 delle presenti prescrizioni, i banconi ed i piani d'appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell'utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità. A tale scopo devono preferibilmente soddisfare i seguenti requisiti:
 - f. essere accostabili frontalmente da una sedia a ruote al fine dell'espletamento di ogni adempimento ivi previsto;
 - g. prevedere un'altezza libera sottostante minima di 65 cm per una profondità minima di 65 cm dal bordo di accostamento;
 - h. prevedere un'altezza massima del piano di 85 cm;
 - i. prevedere una superficie non riflettente;
 - j. consentire, almeno nei percorsi principali, una libertà di passaggio non inferiore a 80 cm, con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di centimetri 140x170 ovvero 150x150.

COLLEGAMENTI VERTICALI

CONSIGLIATO

Scale

Si consiglia una buona illuminazione delle scale; l'inserimento di un doppio corrimano in entrambi i lati; l'utilizzo di materiali antisdrucchiolevoli, con un buon contrasto cromatico.

Ascensore

L'indicazione generale è quella di preferire un impianto ascensore sufficientemente ampio, dotato di videocitofono e di segnalazioni sonore di arrivo al piano; in alternativa per i dislivelli fino ad un piano si possono utilizzare piattaforme elevatrici dotate di porte automatiche.

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 - Art. 4.1.10. Scale.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere

possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

1. la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
2. la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3. il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4. in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5. è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6. Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

DM 236/89 - Art. 8.1.10. Scale.

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogradino inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogradino deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.

Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m.

Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m.

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l'altezza minima del parapetto.

DM 236/89 - Art. 4.1.11. Rampe.

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.

DM 236/89 - Art. 8.1.11. Rampe.

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

DM 236/89 - Art. 4.1.12. Ascensore.

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.

Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.

Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

DM 236/89 - Art. 8.1.12. Ascensore.

- a. Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
 - cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
 - porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
 - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.
- b. L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
 - cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
 - porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
 - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La botoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la botoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla botoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

DM 236/89 - Art. 4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice.

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

DM 236/89 - Art. 8.1.13. Servoscala e piattaforme elevatrici Servoscala.

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida-e.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a m 4.

Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 18 - Collegamenti verticali

Il collegamento tra diversi livelli verticali deve avvenire mediante l'utilizzo di scale abbinate a rampe e/o ascensori, in ragione del dislivello e del contesto. È ammesso in subordine l'utilizzo di piattaforme elevatrici. Il ricorso al servoscala, comunque del tipo con piattaforma per sedia a ruote, è consentito soltanto nel progetto di adattabilità di edifici esistenti e laddove le precedenti soluzioni (rampe, ascensori e piattaforme elevatrici) non possano motivatamente essere adottate.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 19 - Scale

1. Negli edifici residenziali almeno le scale ad uso comune e tutte quelle presenti negli edifici privati aperti al pubblico devono avere i gradini dotati di marcagradino antiscivolo a contrasto cromatico leggibile su ciascuna pedata che le compone.
La segnalazione a contrasto cromatico vale anche per dislivelli formati da un solo gradino ed in generale per qualsiasi dislivello.
2. Nelle nuove costruzioni la larghezza delle scale ad uso comune deve avere una larghezza minima netta di cm 120, quelle interne alle unità abitative una larghezza minima netta di cm 100.
3. Nelle ristrutturazioni la larghezza delle scale ad uso comune può essere, per motivate ragioni, diminuita fino ad un minimo di cm 100, quelle interne alle unità abitative fino ad un minimo di cm 80.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 20 - Rampe

1. Le rampe sono piani inclinati che collegano livelli a quote differenti. In particolare la pendenza massima deve essere intesa come inclinazione massima di ogni tratto inclinato. Nel calcolo della pendenza non si deve tener conto dei piani di stazionamento.
2. Nelle nuove costruzioni tutte le rampe, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 5% con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ad una distanza massima di 10 m di sviluppo lineare della rampa che li precede. Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all'inizio e alla fine della rampa con profondità minima

pari a 150 cm, aumentati della larghezza dell'eventuale battente di porta che vi si apra, ovvero disponendo un opportuno pianerottolo avente profondità 150 cm e larghezza 180 cm con spazio libero di 80 cm a lato dell'eventuale battente di porta che vi si apra.

3. Negli interventi di ristrutturazione tutte le rampe, sia quelle ad uso comune che quelle interne alle unità abitative, dovranno avere una pendenza massima del 8% con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ad una distanza massima di 10 m di sviluppo lineare della rampa che li precede. Tali pianerottoli dovranno essere presenti anche all'inizio e alla fine della rampa con profondità minima pari a 150 cm, aumentati della larghezza dell'eventuale battente di porta che vi si apra, ovvero disponendo un opportuno pianerottolo avente profondità 150 cm e larghezza 180 cm con spazio libero di 80 cm a lato dell'eventuale battente di porta che vi si apra.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 21 - Ascensori

Le pulsantiere interne ed esterne devono garantire i requisiti di cui all'art. 13 comma 3 delle presenti prescrizioni.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 13 - Terminali degli impianti

Nelle parti comuni dell'edificio, le placche dei punti di comando devono assicurare un adeguato contrasto cromatico rispetto alla parete su cui sono collocate e rispetto ai tasti degli interruttori. Per quanto riguarda le singole unità abitative tali requisiti hanno carattere preferenziale non prescrittivo. In entrambi i casi è preferibile la scelta di interruttori con tasti di maggiore dimensione e una loro collocazione distanziata nel caso di più interruttori all'interno dello stesso punto di comando. Se i tasti degli interruttori riportano simboli o indicazioni, questi devono essere a contrasto cromatico e adeguatamente illuminati.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 22 - Servoscala e piattaforme elevatrici

1. Il ricorso al servoscala, possibile soltanto in interventi di adeguamento e adattabilità come precisato all'art. 18, è sempre da considerare con molta attenzione e comunque solo come alternativa a rampe, piattaforme elevatrici ed ascensori in caso di impossibilità tecnica di realizzazione di questi ultimi, adeguatamente motivata nella relazione tecnica di progetto e con grafici di dettaglio in scala adeguata. In particolare dovrà essere dimostrata la possibilità di installazione di servoscala del tipo con piattaforma per sedia a ruote, evidenziando graficamente ai fondo-corsa inferiore e superiore spazi di manovra con profondità minima pari a 150 cm.
2. Non è imposto un limite al dislivello superabile mediante l'impiego di piattaforma elevatrice.

ALTRI AMBIENTI E SERVIZI

CONSIGLIATO

Se nell'albergo sono presenti servizi come area SPA, piscine e/o palestre, anche questi spazi devono essere accessibili, con porte superiori a 75 cm ed assenza di dislivelli; è molto gradita la presenza di alcuni ausili come il lettino da massaggi regolabile in altezza per favorire i trasferimenti; un sollevatore da piscina o da vasca idromassaggio.

SEGNALETICA

STRALCI NORMATIVI

DM 236/89 – Art. 4.3. Segnaletica.

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - n.d.r.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

DGRV 1428/11 - ALLEGATO B - Art. 25 - Segnaletica

La fruibilità dei luoghi deve essere realizzata con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriali. Le soluzioni da adottare passano attraverso la valutazione della presenza di linee guida naturali e, in subordine, attraverso la progettazione di percorsi tattili ad alto contrasto cromatico e basso contrasto di luminanza da abbinare a mappe tattili, l'utilizzo di segnaletica con scritte composte con caratteri 'a bastoncino' (Arial, Tahoma, Verdana, etc...) di colore chiaro su sfondo scuro, l'utilizzo di messaggi vocali.